



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari**

Oggetto: *nuove disposizioni in materia di compiti del magistrato di turno esterno oltre che di funzionamento e organizzazione del suddetto servizio, con istituzione dell'Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno.*

Rilevato che, a seguito dell'introduzione del sistema applicativo APP nel settore penale è stata adottata, con provvedimento del 7.1.2026 n. 2.I, una nuova e più aggiornata disciplina per regolamentare i compiti del magistrato di turno esterno oltre che il funzionamento e l'organizzazione della suddetta attività, prevedendo uno stabile coinvolgimento nel processo di gestione dei flussi di lavoro dei "VPO confermati";

-che gli esiti di questa prima fase di sperimentazione impongono una urgente rivisitazione della suddetta scelta organizzativa, con particolare riguardo allo stabile impiego dei "VPO confermati" nel servizio del turno esterno;

-che, in particolare, sono emersi plurimi profili di criticità operativa, principalmente correlati alla necessaria previsione di un sistema di turnazione caratterizzato da una continua rotazione dei VPO nell'espletamento del servizio in esame, che ha impedito, di fatto, ai suddetti magistrati onorari di acquisire, in tempi brevi, una adeguata formazione specialistica nella gestione dei flussi di lavoro tramite il richiamato sistema applicativo;

-che, allo stesso tempo, è emersa l'esigenza di potenziare l'impiego dei VPO confermati nell'ambito del servizio UPD, che versa attualmente in una situazione di grave sofferenza, le cui cause sono essenzialmente riconducibili ai plurimi e gravi profili di criticità emersi a seguito dell'impatto dei processi gestionali con il nuovo sistema applicativo;

-che, pertanto, **a partire dal mese di marzo 2026**, l'attività di supporto al magistrato di turno esterno non sarà più effettuata dai VPO confermati ma da uno stabile presidio all'uopo predisposto, denominato *Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno*, composto da personale delle sezioni della polizia giudiziaria;

-che, con provvedimento interno con prot. 44 int. del 3.2.2026, è stato individuato il personale di polizia giudiziaria delle sezioni da assegnare all'*Ufficio di collaborazione*

*ai magistrati di turno esterno*¹;

-che, pertanto, a seguito della nuova organizzazione del servizio di turno esterno, appare necessario adottare una **nuova circolare** in materia di *compiti del magistrato di turno esterno oltre che di funzionamento e organizzazione del suddetto servizio, con istituzione dell'Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno*;

per questi motivi, si dispone quanto segue, ad integrale sostituzione e modifica del provvedimento n. 2.I del 7.1.2026.

Compiti del magistrato di turno esterno ordinario

Durante il Turno esterno il magistrato incaricato è tenuto oltre a quanto indicato nel paragrafo "Comunicazioni/notizie di reato pervenute durante il periodo di sospensione dei termini processuali" a:

- 1) ricevere la comunicazione orale della notizia di reato relativa ai delitti, non di competenza della D.D.A., indicati all'art. 347 comma 3 c.p.p. e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza; in particolare, qualora ricorra una delle fattispecie previsti dall'art. 362 c. 1 ter c.p.p. (delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma del medesimo codice) e non sia stato operato l'arresto in flagranza o il fermo, il PM di turno esterno riceverà la comunicazione dalla Polizia giudiziaria, a mente del comma 3 dell'art. 347 c.p.p., e fornirà le direttive opportune, delegando oralmente l'escussione della p.o. e dei soggetti individuati dal medesimo art. 362 c. 1 ter c.p.p..

¹ Trattasi del maresciallo capo della GDF Carmen Di Benedetto (Sezione di PG aliquota GDF) e del Vice Ispettore della P.S. Andrea Coccin (sezione di PG aliquota PS).

In particolare,

- nel caso in cui si debba procedere all'ascolto di un soggetto di minore età, l'audizione dovrà essere disposta dal PM di turno esterno solo se emergano ragioni di particolare urgenza e, secondo quanto previsto dagli artt. 362 c. 1 bis e 351 c. 1 ter c.p.p., con la nomina di un esperto che possa supportare l'audizione da parte della polizia giudiziaria;
- nel caso in cui **si debba valutare la richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente**, il PM di turno esterno osserverà **le direttive impartite con provvedimento del 17.12.2025 prot. 641.I**;

all'esito della comunicazione, le notizie di reato relative ai delitti di cui agli artt. 572, 612-bis c.p. resteranno definitivamente assegnati al magistrato di turno esterno, le altre, se non è stato operato l'arresto in flagranza o il fermo dell'indagato, saranno assegnate in via prioritaria ai magistrati del terzo dipartimento secondo il criterio predeterminato e automatico della lettera iniziale del cognome della persona da iscrivere, come meglio specificato nel relativo provvedimento attuativo;

- 2) curare gli adempimenti relativi alla convalida degli arresti in flagranza e dei fermi verificatisi durante il turno - anche se relativi ai reati di "codice rosso" ex Legge n. 69 del 2019 e a "reati spia" ordinariamente di competenza della D.D.A. - nonché alla convalida di cui all'art. 6, comma 3, L. 13.12.1989, n. 401 relativa alle prescrizioni imposte dal questore in sede di notifica del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, che siano state depositate durante il turno. I procedimenti penali, in tal caso, resteranno definitivamente assegnati, anche ove relativi ai reati di "codice rosso" ex Legge n. 69 del 2019 al magistrato di turno esterno, il quale, nei casi consentiti, potrà esercitare l'azione penale con le forme del giudizio direttissimo e sarà competente a trattare anche le successive notizie di reato concernenti i concorrenti ex art. 110 c.p.; in caso di trattazione di "reati spia" di competenza della D.D.A., il Sostituto Procuratore di turno trasmetterà al Procuratore aggiunto coordinatore della D.D.A. copia della notizia di reato. Nell'ipotesi in cui gli arresti in flagranza e i fermi si riferiscano ai delitti di cosiddetto "codice rosso" ex Legge n. 69 del 2019 - e cioè dei delitti previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter c.p. ovvero dagli artt. 582 e 583 quinquies del codice penale (nelle ipotesi aggravate ex artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma c.p.) - e si tratti di fattispecie di particolare complessità il magistrato di turno esterno potrà chiedere al Procuratore aggiunto coordinatore del terzo dipartimento la co-assegnazione del procedimento al magistrato specializzato del terzo dipartimento di turno "codice rosso" al momento della comunicazione ex art. 347 c.p.p.;

3) eseguire l'intervento, con l'assunzione della direzione delle indagini e l'adozione di ogni atto urgente (sopralluogo, conservazione e raccolta delle prove, direttive di indagine, convalida di perquisizione e sequestro, disposizioni in merito al cadavere, ecc...) in tutti i casi in cui gli vengano comunicati **omicidi dolosi (ivi compresi i femminicidi ex art 577 bis c.p.), colposi o preterintenzionali, suicidi, decessi, rinvenimenti di cadavere e tentati omicidi**, mediante comunicazione orale da parte della PG o dell'Autorità sanitaria. Nei casi in cui la morte venga comunicata all'Ufficio per iscritto, il relativo procedimento verrà assegnato al PM di turno nel giorno del deposito della notizia. Se la morte risulti derivante da lesioni dolose o colpose o da altro delitto in relazione ai quali sia pendente un procedimento penale già iscritto (anche a modello 21 bis) e assegnato da altro magistrato, il magistrato di turno esterno che ha ricevuto la comunicazione curerà le attività urgenti necessarie alla conservazione e raccolta delle prove (direttive di indagine, convalida di perquisizione e sequestro, ecc...) e le disposizioni in ordine al cadavere. In tal caso il magistrato di turno esterno provvederà anche ad informare, non appena possibile, il magistrato titolare del procedimento già iscritto e, successivamente, sottoporrà il fascicolo del procedimento penale - per la riassegnazione a quel magistrato ai fini della riunione dei due procedimenti penali - al Procuratore aggiunto coordinatore del dipartimento cui appartiene il magistrato assegnatario del precedente procedimento. Nei casi di tentato omicidio, il magistrato di turno esterno si limiterà al compimento degli atti urgenti per poi trasmettere gli atti al Procuratore aggiunto del terzo dipartimento per la riassegnazione al Sostituto Procuratore del medesimo dipartimento. **I suicidi, invece, resteranno assegnati al magistrato di turno esterno.** Per i decessi conseguenti all'esercizio della professione sanitaria (art. 589 c.p. in relazione all'art. 590 *sexies* c.p.) anche abusiva (art. 589, comma 3, c.p.), e i decessi conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), il magistrato di turno esterno si limiterà al compimento degli atti urgenti come da protocollo (disposizioni in ordine al cadavere; direttive di indagine; convalida di perquisizione e sequestro, ecc...) per poi trasmettere gli atti al Procuratore aggiunto del terzo dipartimento per la riassegnazione al Sostituto Procuratore del medesimo dipartimento. **Nel solo periodo di sospensione dei termini processuali** e, comunque, in vigenza del turno di servizio relativo al periodo feriale, il magistrato di turno esterno, prima di chiedere la riassegnazione del procedimento al collega del dipartimento competente per materia per i decessi sopra indicati, **procederà al conferimento della consulenza tecnica ex art. 360 c.p.p.**, osservando i protocolli adottati dal precitato dipartimento. Nei casi di omicidio volontario, consumato o tentato, **commesso con armi proprie, di lesioni volontarie**, consumate o tentate, **aggravate dall'uso di armi proprie**, e, comunque, nell'ipotesi in cui detti reati, ancorché commessi senza uso di armi, **coinvolgano autori o vittime collegate a contesti di criminalità organizzata**, l'intervento immediato sarà effettuato dal magistrato della D.D.A. di turno

esterno, di talché il magistrato di turno della procura ordinaria, se avvisato per primo, avvertirà il collega di turno della D.D.A., obbligato ad intervenire sul posto ove dell'intervento vi sia necessità. Parimenti, se il contesto e le personalità coinvolte nel fatto non consentano, invece, di ravvisare profili di competenza della D.D.A., l'intervento *in loco* sarà effettuato dal magistrato di turno esterno dell'ordinaria. Ove non sia chiara da subito la competenza (ordinaria o della D.D.A.) e non si tratti di luogo posto al di fuori del circondario del Tribunale di Bari, i due turnisti interverranno insieme, ma l'assunzione della direzione delle indagini e l'adozione di ogni atto che si reputi urgente verranno assolti in prima battuta dal magistrato della D.D.A., al quale il procedimento verrà assegnato, salvo che risulti immediatamente esclusa la pertinenza della vicenda a contesti di criminalità organizzata; ove, successivamente, le indagini dovessero escludere la rilevanza D.D.A. del fatto, il magistrato della D.D.A. trasmetterà il procedimento al Procuratore aggiunto coordinatore della D.D.A. che, a sua volta, lo trasmetterà, per la riassegnazione al Procuratore aggiunto della Repubblica coordinatore del dipartimento competente per materia;

- 4) emettere in relazione a nuove notizie di reato per le quali non vi è procedimento penale già pendente i decreti di intercettazione urgente *ex art. 267*, comma 2, c.p.p., i decreti di acquisizione del traffico telefonico/telematico da eseguirsi con urgenza (ad esempio per il rintraccio di persone scomparse), i decreti di autorizzazione del pedinamento elettronico (gps) da eseguirsi parimenti con urgenza e, comunque, svolgere ogni altra attività urgente (es. decreti di perquisizione) che si renda necessaria e il cui compimento risulti comunque incompatibile con i tempi tecnici per la formale iscrizione del procedimento penale e la sua assegnazione al magistrato competente a trattarlo. Compiuti gli atti urgenti gli atti saranno trasmessi al magistrato assegnatario del procedimento;
- 5) curare gli adempimenti conseguenti alle ordinanze di cui all'art. 27 c.p.p.. All'esito, il procedimento resterà assegnato definitivamente al PM di turno esterno se la materia è generica/residuale, ovvero, anche in presenza di un solo reato di pertinenza di uno dei gruppi specializzati, sarà trasmesso dal medesimo PM al relativo Procuratore aggiunto coordinatore per la conseguente assegnazione secondo i criteri ordinari;
- 6) emettere gli ordini di scarcerazione o di carcerazione, ove dal ritardo possa derivare pregiudizio e non siano presenti in ufficio magistrati assegnati all'esecuzione penale;
- 7) sostituire il PM disponibile per tutte le sue incombenze, dopo le ore 14 e in caso di suoi impedimenti o assenze;

- 8) convalidare le perquisizioni e i sequestri trasmettendo gli atti all'esito al procuratore aggiunto competente per materia specialistica per la riassegnazione del procedimento, e trattenendo invece l'affare ove si tratti di reato della materia generica. **Il PM di turno esterno è tenuto ad assicurare la sua presenza in Ufficio anche nella giornata del sabato.**

Modalità di distribuzione degli affari del turno esterno

- Il turno esterno è un servizio a rotazione giornaliera tra i sostituti procuratori ordinari con orario dalle ore 9.00 alle 8.59 del giorno successivo (della durata di tre o più giorni nel periodo estivo).
- Sono attribuite al P.M. di turno esterno, nell'ambito delle incombenze sopra specificate:
 - o tutte le notizie di reato oggetto di comunicazione telefonica della Polizia giudiziaria, a prescindere dalla data e dall'ora di trasmissione o di pervenimento della relativa c.n.r.;
 - o tutte le relative notizie di reato pervenute sul APP tra le ore 9.00 del giorno in cui il turno esterno ha inizio e le ore 8.59 del giorno in cui il turno esterno ha termine.
- **Le convalide delle perquisizioni e dei sequestri**, non associate a procedimenti penali di diretta competenza del PM di turno esterno, sono assegnate al PM di turno esterno, con riferimento alle sole notizie di reato pervenute **dalle ore 13.00 del giorno precedente rispetto a quello di turno esterno alle ore 13.00 del giorno del turno esterno²**.
- **Le convalide delle perquisizioni con esito negativo o con sequestro amministrativo** saranno gestite direttamente **dagli Uffici del Procuratore della Repubblica e dei Procuratori dei Dipartimento Ordinari.**

Modalità di organizzazione del turno esterno e istituzione dell'Ufficio di collaborazione ai magistrati del turno esterno

Al fine di una più efficiente gestione del servizio di turno esterno è istituito **l'Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno.**

Il PM di turno esterno sarà supportato **dall'ausilio di ufficiali di polizia giudiziaria**

² Eventuali successive limature della suddetta fascia oraria, che dovessero rendersi necessarie, saranno, in futuro, disposte con mere note interne di servizio.

stabilmente assegnati all'*Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno*³. L'Ufficio del PM di turno esterno acquisirà direttamente le **CNR relative ai procedimenti penali con "arresti e fermi"** attraverso il monitoraggio della card "*arrestati, fermati e sequestri*" e gestirà direttamente, dall'inizio, il flusso di tali annotazioni fino alla iscrizione.

Quanto alle CNR relative a procedimenti con perquisizioni e sequestri da convalidare, queste verranno preventivamente individuate dall'Ufficio NDR e assegnate direttamente agli ufficiali di polizia giudiziaria addetti all'*Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno*, attraverso la funzione "INCARICA".

Analogamente, **per quanto concerne le CNR urgenti relative al turno esterno**⁴ (per come qualificate dalla fonte che ha inserito l'annotazione), anche queste verranno preventivamente individuate dall'Ufficio NDR e saranno assegnate dal suddetto ufficio agli ufficiali di polizia giudiziaria addetti all'*Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno*, sempre attraverso la funzione "INCARICA".

All'esito dell'esame della CNR ricevuta, se condivisa la sua attinenza al turno esterno, l'annotazione verrà lavorata secondo il flusso previsto.

Diversamente, laddove si valuti che la suddetta CNR non sia relativa al turno esterno, gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti all'*Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno*, previa intesa con il PM, provvederanno a restituire la predetta all'Ufficio NDR, sempre attraverso la funzionalità "INCARICA". In tale ultimo caso, si avrà cura, al momento della restituzione della CNR, di indicare, nel campo "note" che apparirà sulla schermata, la nuova QGF attribuita, al fine di consentirne la successiva iscrizione da parte dell'Ufficio NDR.

Gli Ufficiali di polizia giudiziaria addetti all'*Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno* svolgeranno, **tramite il sistema applicativo APP**, le seguenti attività:

1) analitica verifica preliminare della CNR, con particolare riguardo alla correttezza degli inserimenti e alla completezza degli allegati a corredo della notizia di reato: nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità da parte delle cd. fonti che hanno originariamente proceduto alla trasmissione telematica della CNR, con riguardo alla correttezza e completezza degli inserimenti e degli allegati, i suddetti ufficiali di p.g. provvederanno a restituire la suddetta CNR alla fonte per la regolarizzazione e la successiva ritrasmissione;

2) redazione della scheda di iscrizione e della bozza del provvedimento ex art 335 c.p.p. da trasmettere al magistrato di turno esterno per la successiva approvazione e sottoscrizione ovvero al Procuratore o al Procuratore Aggiunto in caso di apertura di procedimento conseguente a perquisizione con esito negativo o con sequestro amministrativo;

3) finalizzazione della procedura di iscrizione, una volta ricevuto il provvedimento di

³ Cfr. nota 1.

⁴ Cfr., in particolare, le notizie di reato relative ai reati ex artt. 572 e 612 bis c.p. .

iscrizione sottoscritto digitalmente dal magistrato;

4) redazione delle bozze dei provvedimenti di convalida dei sequestri da sottoporre al magistrato per la successiva approvazione e sottoscrizione;

Gli Ufficiali di polizia giudiziaria addetti all' *Ufficio di collaborazione ai magistrati di turno esterno* svolgeranno la suddetta attività dal lunedì al sabato oltre che in occasione delle c.d. doppie festività.

Ritenuto che, in relazione al suindicato provvedimento di variazione organizzativa, si versa in caso di **assoluta necessità e urgenza** di provvedere, attesa la necessità di un immediato adeguamento dei criteri di assegnazione dei compiti del magistrato di turno esterno e dei criteri di funzionamento e organizzazione del suddetto servizio alle novità determinate dell'introduzione del sistema applicativo APP nella gestione del procedimento penale e dell'entrata in vigore della legge n. 182/25 recante "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*"; per questi motivi si dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Circolare n. P13900 del 10 luglio 2024 sull'organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera di Plenum del C.S.M. del 3 luglio 2024 e successive modifiche e integrazioni, che il presente provvedimento di variazione del progetto organizzativo sia **immediatamente esecutivo** e venga comunicato a tutti i magistrati dell'Ufficio, che possono presentare osservazioni entro i sette giorni successivi.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle di cui al provvedimento del 7.1.2026 n. 2.I.

Si dia comunicazione al Presidente del Tribunale e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Bari, 25.2.2026

I Procuratori Aggiunti
Ciro Angelillis – Giuseppe Gatti



Il Procuratore della Repubblica
Roberto Rossi

